

**NORMATIVA**
 Stampa

## Impianti fotovoltaici: puniti i ritardi delle Amministrazioni

680 visite

Tar Sicilia: alla richiesta di autorizzazione la Regione deve rispondere entro 180 giorni

di [Rossella Calabrese](#)

20/11/2008 - Con la **sentenza n. 1277/2008** il Tar Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un cittadino interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 KW, contro l'Assessorato regionale all'Industria per non aver ricevuto alcuna risposta alla domanda di concessione dell'Autorizzazione Unica necessaria per costruire l'impianto.

L'impianto è stato ammesso alla fruizione delle tariffe incentivanti, ai sensi del primo Conto Energia ( **DM 28 luglio 2005** ) come da comunicazione del 05.04.2006 del Gestore del Sistema Elettrico (GSE). Il ricorrente ha quindi inoltrato al competente Assessorato Regionale all'Industria - con istanza del 1° febbraio 2007 ricevuta dall'Amministrazione il 5 febbraio 2007 - la richiesta dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del **Dlgs 387/2003** , per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ottenendo nel frattempo da GSE una proroga per l'inizio dei lavori.

Con nota del 16 ottobre 2007, "abbondantemente scaduto il termine di 180 giorni previsto dall'art. 12 citato", l'Assessorato all'Industria ha indetto la conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica. La conferenza dei servizi si è svolta il 5 novembre 2007 ma, a causa dell'assenza di alcune Amministrazioni convocate, non è stata assunta alcuna determinazione.

Il ricorrente ha quindi invitato l'Assessorato a provvedere all'emanazione della determinazione conclusiva del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ma tale atto di diffida è rimasto senza risposta.

Secondo il ricorrente tale comportamento costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione:

- dell'art. 12 del Dlgs 387/2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento;
- dell'art. 14 *ter*, comma 3, della **legge 241/1990** , ai sensi del quale i lavori della conferenza non possono superare i 90 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione provvede adottando la determinazione motivata di conclusione del procedimento.

I giudici del Tar hanno accolto il ricorso ricordando che l'art. 12 del Dlgs 387/2003 dispone che:

- "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (comma 1);

- i relativi impianti "... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione" (comma 3);

- "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le



### Altre news su NORMATIVA

- **20.11.2008**  
Leasing immobiliare in pool, società obbligate in solido
- **19.11.2008**  
Detrazione 36%: del condominio si occupa l'amministratore
- **18.11.2008**  
Emilia Romagna, funzioni sismiche ai comuni

 [le altre news](#)

### Eventi

- **07/12/2008 - milano**  
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni La Circolare e gli Annessi Nazionali agli Eurocodici
- **13/12/2008 - recanati (mc)**  
Convegno nazionale UNITEL Aspetti tecnici, giuridici ed economici alla luce del terzo decreto correttivo (D.lgs 152/08)

 [tutti gli eventi](#)

modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. **Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni** " (comma 4).

È chiaro - spigano i giudici - che l'intento del legislatore è quello di favorire la realizzazione degli impianti in questione, semplificando i procedimenti autorizzativi. A tale "*favor legis*" non può non conseguire l'obbligo della Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro il termine massimo di 180 giorni come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

Il Tar richiama anche la [sentenza n. 364/2006](#) con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della **Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9** (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica), il quale, in violazione del principio generale previsto dall'art. 12, 4° comma, del Dlgs 387/2003, aveva sospeso fino all'approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici ( [leggi tutto](#) ).

Secondo i giudici costituzionali, la sospensione disposta dalla Regione Puglia rendeva impossibile il rispetto del termine di 180 giorni previsto dal Dlgs 387/2003 (attuativo della Direttiva 2001/77/CE) ostacolando la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e violando sia la Direttiva Comunitaria che altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita (quale, per esempio, il protocollo di Kyoto).

Tornando al caso in esame, i giudici concludono che il silenzio dell'Amministrazione è illegittimo e deve esser annullato; di conseguenza il Tar obbliga la stessa ad adottare un provvedimento esplicito.

#### Normativa sull'argomento

##### [Sentenza 22/10/2008 n. 1277](#)

Tar Sicilia - Impianti fotovoltaici - ricorso contro la mancata risposta alla richiesta di autorizzazione - accoglimento

##### [Sentenza 25/10/2006 n. 364](#)

Corte Costituzionale - V.I.A. - Energia eolica - Regione Puglia - L.R. n. 9/2005, art. 1, c. 1 - Moratoria delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti eolici - Illegittimità costituzionale

##### [Legge regionale 11/08/2005 n. 9](#)

Regione Puglia - Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica  
(Gazzetta regionale 12/08/2005 n. 102)

##### [Decreto Ministeriale 28/07/2005](#)

Ministero delle Attività Produttive - Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare  
(Gazzetta ufficiale 05/08/2005 n. 181)

 **Decreto Legislativo 29/12/2003 n. 387**

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'

(Gazzetta ufficiale 31/01/2004 n. 25)

 **Legge dello Stato 07/08/1990 n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**News sull'argomento** **06/10/2008****Fotovoltaico, nuovi finanziamenti per 8 milioni di euro**

Edifici pubblici, scuole e impianti di alto pregio coinvolti nel nuovo piano energetico del Ministero dell'Ambiente

 **15/09/2008****Conto Energia: l'analisi di Qualenergia e KyotoClub**

Leader la Lombardia, il Trentino primeggia per potenza procapite

 **08/08/2008****Fonti rinnovabili: il GSE presenta il Rapporto 2007**

Aumentano i nuovi impianti: a fine 2007 erano 4.841 quelli fotovoltaici incentivati con il Conto Energia

 **15/05/2008****Conto energia fotovoltaico: nuova guida dal GSE**

Indicazioni per la realizzazione dell'impianto e la richiesta dell'incentivo

 **06/05/2008****Solare termodinamico: parte il Conto Energia**

Le tariffe incentivanti vanno da 0,22 a 0,28 euro in base alla percentuale della frazione di integrazione dell'impianto

 **23/02/2007****Conto Energia: il decreto in Gazzetta Ufficiale**

Pubblicata la nuova disciplina per l'incentivazione del fotovoltaico. Tariffe da 36 a 49 centesimi per kWh prodotto

 **21/11/2006****Puglia, no della Consulta alla moratoria sull'eolico**

Illegittima la legge che sospendeva le autorizzazioni ai nuovi impianti

**I vostri commenti su questa news**

**Inserisci il primo commento**